

N. 01140/2009 REG.SEN.
N. 01425/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2008, proposto da:
Ro & Ro Soc. Coop. Sociale - Sede in Canale (Cn), in persona del Presidente,
legale rappresentante, sig. Gabriele Boero, in proprio e in qualità di capogruppo
della costituenda ATI con la A.S.S.O. soc. coop. sociale, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Marco Barilati ed Alessandro Re, con domicilio eletto presso l'avv.to
Alessandro Re in Torino, via Cernaia, 31;

contro

Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero, rappresentato e difeso dagli
avv. Cinzia Picco, Paolo Scaparone, con domicilio eletto presso lo studio dei
medesimi in Torino, via S. Francesco D'Assisi, 14;

nei confronti di

Soc. Coop. Sociale Progetto Emmaus, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Gian Carlo Bongioanni e Carlo
Cotto, con domicilio eletto presso l'avv.to Carlo Cotto in Torino, via Botero,
17;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione n. 214 del 29 luglio 2008, a firma del Direttore del
Consorzio socio assistenziale Alba - Langhe - Roero, comunicata con nota prot.
n. 0004970/08 in data 31 luglio 2008 (pervenuta nei giorni successivi), avente
ad oggetto "procedura ristretta per l'appalto dell'esercizio denominato Servizi

territoriali per disabili - periodo 18 agosto 2008 - 17 agosto 2001. Aggiudicazione definitiva alla Coop. Sociale Progetto Emmaus Soc. Coop. Sociale di Alba", nonché per l'annullamento e/o disapplicazione, previa sospensione di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque connesso e, segnatamente:

- di tutti gli atti e/o i verbali della Commissione giudicatrice incaricata per la valutazione dell'appalto di gara e, in particolare, i verbali n. 1 del 25 giugno 2008, n. 2 del 30 giugno 2008, n. 3 del 2 luglio 2008, n. 4 del 10 luglio 2008,

- occorrendo, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dei limiti di cui in narrativa, e quindi per l'annullamento ovvero per la declaratoria di nullità del contratto stipulato ed il risarcimento del danno ingiusto siccome previsto dall'art. 35 D. Lgs. n. 80/98, come modificato dalla L. n. 205/2000, e dell'art. 244 del D.Lgs. n. 163/2006.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Coop. Sociale Progetto Emmaus;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 03/04/2009 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe deducendo che il consorzio resistente, con determinazione n. 59 del 3 aprile 2008, ha indetto una procedura ristretta per l'appalto di servizi territoriali per disabili articolato in 4 ambiti di lavoro:

a) servizio di assistenza domiciliare con OO.SS.SS.; b) servizio di assistenza socio educativa territoriale con EE.PP; c) servizio di intervento educativo in ambito scolastico di assistenza alla comunicazione con EE.PP; d) servizio di supporto alla domiciliarità con operatori non professionalizzati.

Tra i requisiti di capacità tecnica per la partecipazione alla gara si richiedeva ai

concorrenti di certificare “servizi analoghi a quello oggetto di gara prestati negli ultimi tre anni per un importo complessivo pari ad almeno € 422.102,44 IVA esclusa.”

Parte ricorrente partecipava alla procedura quale capogruppo della costituenda A.T.I. con la società Cooperativa sociale A.S.S.O. con la quale gestiva, già all'epoca dell'indizione della gara, la maggior parte dei servizi oggetto della procedura; partecipava alla gara altresì la soc. cooperativa sociale Progetto Emmaus la quale non ha mai gestito servizi territoriali, scolastici e domiciliari ma solo strutture quali Comunità Alloggio e Gruppi Appartamento, ove i disabili vengono ospitati al di fuori del contesto familiare; la cooperativa controinteressata gestisce un complessivo di sei strutture con le quali ha realizzato il fatturato invocato al fine della qualificazione tecnica.

Con determinazione n. 214 del 29 luglio 2008 la gara veniva aggiudicata alla cooperativa sociale Progetto Emmaus mentre la Ro & Ro Soc. Cooperativa Sociale, capogruppo della costituenda ATI, si classificava al secondo posto.

Contesta parte ricorrente l'invalidità del provvedimento di aggiudicazione derivata dall'illegittimo operato della Commissione giudicatrice per violazione delle norme di gara (in particolare la lettera di invito), e violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e degli artt. 27 e 107 del d.lgs. 163/2006, in quanto l'aggiudicataria sarebbe carente dei requisiti di capacità tecnica; la lettera di invito richiede, a pena di esclusione, la certificazione di servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizi domiciliari e socio-educativi che presuppongono la permanenza del disabile nel suo contesto familiare) prestati negli ultimi tre anni; la cooperativa aggiudicataria documentava invece lo svolgimento di attività tutte localizzate nel ristrettissimo ambito territoriale di Bra e Alba con collocazione dei disabili al di fuori del nucleo familiare, attività non idonea ad integrare i requisiti prescritti dalla lettera di invito. Per tali ragioni l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa.

Lamenta inoltre la Ro & Ro la violazione dell'art. 32 del capitolato di appalto e della lettera di invito nella parte in cui vieta il subappalto, nonché la violazione degli artt. 27 e 107 del d. lgs. 163/2006, la violazione della par condicio, il difetto di istruttoria e di motivazione. L'articolo 32 del capitolato vieta di cedere anche parzialmente e/o subappaltare il servizio oggetto del contratto e l'aggiudicataria ha allegato la dichiarazione di disponibilità del Centro Volontari Assistenza di Alba “ad accettare la collaborazione per trasporto persone”, demandando ad un accordo di dettaglio, da definirsi in caso di aggiudicazione, gli impegni, i tempi e i modi di svolgimento ed i relativi corrispettivi. Avendo violato il divieto di subappalto l'aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa. L'aggiudicataria, infatti, necessitando di rivolgersi a soggetti terzi per svolgere una parte dei servizi territoriali avrebbe dovuto costituire una associazione temporanea di imprese o un consorzio indicando la parte di servizi assegnata ad ogni operatore.

Lamenta, in subordine, parte ricorrente la violazione dell'art. 13 del capitolato, anche in relazione all'art. 4 d.p.c.m. 30 marzo 2001, e dell'art. 32 L.R. 1/2004 richiamati nella determinazione impugnata, nonché la violazione degli artt. 27 e

107 del d.lgs. 163/2006. L'art. 13 del capitolato prevede, tra i parametri di valutazione, la conoscenza del territorio; per tale parametro la Commissione attribuiva 17 punti alla Ro & Ro e 18 punti alla Progetto Emmaus sottovalutando la prima e sopravvalutando la seconda, ed in particolare dando giustificazioni incoerenti con i parametri indicati nei 4 punti dalla norma di gara, ossia l'analisi dei dati del territorio, delle condizioni e dei bisogni dell'utenza, delle risorse locali, la presenza di sedi operative e le esperienze in ambito domiciliare e/o educativo sul territorio consortile.

L'articolo 13 del capitolato inoltre prevedeva che fosse oggetto di valutazione la disponibilità da parte del concorrente a mettere a disposizione una figura di coordinamento e raccordo con i servizi e la ricorrente individuava un coordinatore maggiormente qualificato; sempre l'articolo 13 prevedeva la valutazione della qualificazione professionale degli operatori, ossia il possesso da parte di costoro di titoli professionali e anzianità; anche sotto questo profilo l'offerta della ricorrente si presentava migliore e veniva ingiustificatamente sottovalutata.

In ogni caso parte ricorrente chiede che il Tribunale disponga consulenza tecnica sui progetti per una miglior valutazione dei sopra riportati parametri.

Da un punto di vista procedurale, in subordine, lamenta infine parte ricorrente la violazione dei principi generali sulle procedure di evidenza pubblica quanto alla previa determinazione dei criteri di valutazione. In particolare nel verbale n. 1 del 25 giugno 2008 si legge che "la Commissione esplicita ai rappresentanti delle ditte i criteri che vanno seguiti per la valutazione dei servizi analoghi documentati per la dimostrazione della capacità tecnica"; per altro dal medesimo verbale non si evincono i criteri medesimi, fermo restando che solo alla stazione appaltante e non alla Commissione giudicatrice era dato fissare i criteri in questione; contesta inoltre il fatto che la legge di gara nulla esplicitasse circa il modo in cui concretamente la Commissione avrebbe effettuato le singole valutazioni, né la Commissione, prima di esaminare i singoli progetti, ha specificato i criteri e le modalità che dovevano presiedere alle valutazioni all'interno dei diversi parametri stabiliti dal capitolato sicché risulta impossibile ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione nell'esprimere i propri pareri.

Si lamenta altresì la violazione dei principi generali di imparzialità e trasparenza e l'illegittima valutazione comparativa delle offerte, con violazione della par condicio, difetto di istruttoria e motivazione e violazione dei principi generali sulle modalità di conservazione delle offerte.

Infatti, nel verbale di gara n. 2 del 30 giugno 2008, risulta che la commissione ha esaminato i progetti della ricorrente e dell'aggiudicataria senza attribuire alcun punteggio; solo nella successiva seduta del 2 luglio e dopo l'esame del terzo concorrente la Commissione ha attribuito il punteggio all'esito di un esame comparativo. Tanto integrerebbe una illegittimità unitamente al fatto che, al termine della prima seduta, non sono state indicate a verbale le concrete misure cautelari adottate dalla Commissione per custodire le offerte/progetti.

Si lamenta infine la violazione degli artt. 11, 27 e 84 del d.lgs. 163/2006 e 97 e

107 del d.lgs. 267/2000 e l'invalidità derivata dall'illegittimità dell'art. 12 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi poiché lo stesso soggetto, il Direttore del Consorzio resistente, ha nominato la Commissione, ha presieduto la Commissione e ha adottato la determinazione finale di aggiudicazione n. 214 del 29 luglio 2008.

In accoglimento del ricorso si chiede annullarsi l'aggiudicazione, con l'obbligo per l'amministrazione soccombente di conformarsi al giudicato implicante la caducazione del contratto nelle more stipulato e il risarcimento del danno pari all'utile conseguibile con lo svolgimento dell'appalto, ossia il 10% del prezzo liquidato, o altro accertato. Anche nel caso di accoglimento del ricorso per vizi procedurali che determinino il rinnovo della procedura di gara, alla ricorrente competerebbe il risarcimento del danno per il mancato esercizio delle prestazioni e attività comunque svolte prima della stipula del contratto.

Si è costituito il Consorzio socio assistenziale Alba - Langhe - Roero deducendo che alla procedura hanno partecipato quattro imprese: la ricorrente, l'aggiudicataria, la cooperativa sociale "L'isola che non c'è", quale mandataria di un costituendo r.t.i., che è stata esclusa per irregolarità della documentazione amministrativa, e la cooperativa Animazione Valdocco, che si è classificata terza.

Il contratto d'appalto è stato sottoscritto in data 3.9.2008 e il servizio è attivo.

Quanto al primo motivo di ricorso evidenzia parte resistente non doversi confondere i servizi analoghi con quelli identici, essendo analoghi tutti i servizi aventi le medesime finalità e comunque volti a rispondere ai medesimi bisogni sociali; quanto al secondo motivo il divieto di subappalto ha come unico destinatario l'impresa aggiudicataria, configurandosi come obbligazione accessoria del contratto, rilevante nella sola fase esecutiva; in ogni caso il trasporto di persone non può dirsi costituire prestazione del contratto di appalto e la dichiarazione del Centro Volontari Assistenza di Alba può al limite integrare un'ipotesi di avvalimento.

Quanto alle censure mosse alla presunta sopravvalutazione dell'offerta dell'aggiudicataria l'attribuzione del punteggio secondo i criteri di valutazione è espressione di discrezionalità tecnica che sfugge al sindacato di legittimità se non afflitta da illogicità manifesta o erroneità dei presupposti, cadendosi altrimenti in un inammissibile sindacato di merito. In ogni caso ribadisce la bontà dell'operato della Commissione. La Commissione non ha alcuna facoltà di introdurre nuovi criteri né di precisare quelli prescritti dal bando per cui essa ha operato nel pieno rispetto delle regole, impegnandosi in uno sforzo motivazionale alla luce dei criteri dettati dal bando. Quanto alla valutazione comparativa deduce che la Commissione ha valutato le singole offerte contestualmente all'apertura della busta contenente le medesime, salvo procedere alla stesura della motivazione dei punteggi assegnati sulla scorta delle pregresse valutazioni all'esito della procedura.

Quanto alla mancata verbalizzazione delle misure adottate per la custodia delle offerte evidenzia come il principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara consente temperamenti dati dalla complessità delle

operazioni; le misure di garanzia della custodia degli atti di gara sono tanto meno intense quanto più breve e quindi meno rischiosa è l'interruzione delle operazioni per cui l'orientamento che individua una illegittimità nella mera omessa verbalizzazione delle garanzie adottate per la conservazione delle buste si attaglia ad ipotesi di interruzioni durate svariati mesi; a fronte di una interruzione ordinaria, come nel caso di specie, deve invece ritenersi che la censura di omessa verbalizzazione non possa trovare accoglimento in assenza di ulteriori elementi che possano far ritenere che si siano verificate irregolarità.

Quanto infine alla coincidenza soggettiva tra presidente di commissione e organo competente all'aggiudicazione definitiva, trattasi di cumulo fisiologico di due ruoli che non dà luogo ad alcuna illegittimità.

Si è costituita la controinteressata Cooperativa sociale progetto Emmaus Soc. Cooperativa Sociale preliminarmente eccependo il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente, poiché la domanda è proposta in rappresentanza di un raggruppamento di imprese prima che il medesimo sia costituito; contesta poi la validità della procura rilasciata al difensore per ambiguità della formula con la quale la medesima è stata rilasciata poiché, se intesa quale azione in proprio del legale rappresentante, questi sarebbe privo di legittimazione; se per contro il legale rappresentante deve intendersi agire per conto della società rappresentata questi deve essere munito di potere di rappresentanza sostanziale e dalla visura camerale emergerebbe come la legale rappresentanza della società compete ad un Consiglio di Amministrazione composto di 4 membri e non alla persona fisica attrice; nel merito sostanzialmente ripropone le difese di parte resistente, evidenziando anche la carenza di interesse della ricorrente a contestare i punteggi attribuiti (sintetizzabili in punteggi numerici), non fornendo la medesima neppure un principio di prova circa la possibilità di ottenere non un qualsiasi maggior punteggio, bensì un punteggio idoneo a consentirle l'aggiudicazione. Quanto alla caducazione del contratto, con funzione di reintegrazione in forma specifica, deduce che le sorti del contratto appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Con successiva memoria parte ricorrente ha replicato che ogni singolo componente di un raggruppamento temporaneo di imprese è legittimato ad agire a tutela degli interessi del raggruppamento e alla mandataria non è precluso agire anche nell'interesse dei mandanti. Quanto alla qualità di presidente della cooperativa rivestita dal soggetto indicato in ricorso ed alla sua legale rappresentanza evidenzia come l'art. 24 dello statuto demandi la legale rappresentanza di fronte ai terzi al presidente del CdA. Ribadisce quindi le censure già mosse in ricorso.

DIRITTO

Devono essere respinte le eccezioni preliminari formulate da parte controinteressata in relazione alla legittimazione ad agire della ricorrente ed alla validità della procura rilasciata dal suo legale rappresentante.

Partendo da quest'ultimo profilo, premesso che pacificamente l'intestazione del ricorso e la procura a margine dello stesso devono essere letti contestualmente

per ricavarne un significato coerente, è letteralmente evidente dal tenore dei due atti che il sig. Gabriele Boero agisce in qualità di "Presidente e legale rappresentante" della Ro & Ro e non certo quale persona fisica in proprio. Il ricorso è infatti proposto da Gabriele Boero nella sua specifica qualità di Presidente della cooperativa, carica cui si associa la legale rappresentanza in giudizio (su cui infra); nella delega a margine si legge "io sottoscritto, ..in qualità di legale rappresentante della Soc. Cooperativa Sociale Ro & Ro" dunque la persona fisica attrice spende espressamente la qualità di legale rappresentante della società, non lasciando adito a dubbi circa la possibilità di una azione in proprio.

Contesta parte controinteressata che la legale rappresentanza della Ro & Ro sia ascrivibile alla figura del Presidente; sul punto parte ricorrente ha prodotto verbale di assemblea straordinaria del 15.12.2004 nonché copia dello statuto il cui articolo 24, in caso di amministrazione a mezzo Consiglio di amministrazione, espressamente demanda al Presidente la rappresentanza legale di fronte a terzi e in giudizio.

Quanto al primo documento parte controinteressata contesta ulteriormente la mancanza di data certa.

La contestazione, per come formulata, è priva di rilevanza alcuna.

Il collegio non ritiene necessario acquisire copia autentica del documento, poiché i prospettati dubbi di sussistenza della legale rappresentanza contrastano non tanto e non solo con i documenti prodotti dalla ricorrente (se pure in copia non autentica) successivamente alla contestazione, quanto e soprattutto con la stessa documentazione prodotta dalla controinteressata ad asserito suffragio della propria tesi. Parte controinteressata infatti invoca le risultanze della visura camerale ordinaria, che produce sub. Doc. 4. A p. 5 della visura prodotta dalla Cooperativa Sociale Progetto Emmaus alla voce "poteri da Statuto e da patti sociali" si legge espressamente "l'amministratore unico e, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio"; il dato dunque è chiaramente evincibile della visura camerale ed è poi conforme alla previsione dell'articolo 24 dello Statuto prodotto in atti successivamente alla contestazione.

Se è pur vero che, a contestazione, il legale rappresentante può essere tenuto a giustificare i poteri di rappresentanza sostanziale, vero è altresì che la contestazione, nel caso di specie, è incoerente con la stessa documentazione prodotta da parte controinteressata e tende a mettere in dubbio un dato avente valore di pubblicità notizia, senza addurre alcuna giustificazione a suffragio della contestazione; sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in relazione alla contestazione dei dati soggetti a pubblicità legale, l'onere della prova circa la non attendibilità dei medesimi grava su chi formula la contestazione, e non il contrario. Da ultimo si veda C. SU n. 20596/2007 secondo cui "com'è stato ripetutamente affermato, in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare tale sua qualità, neppure nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal

legale rappresentante e l'organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e quindi spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo derivi da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, spetta a chi agisce l'onere di provare l'esistenza di tale potere."

Deve dunque essere rigettata l'eccezione preliminare relativa ai poteri rappresentativi del legale rappresentante di parte ricorrente.

Quanto alla legittimazione attiva è indubbio che la Ro & Ro individualmente sia legittimata ad agire per tutelare le proprie ragioni nell'ambito di una procedura di appalto cui ha preso parte quale mandataria - capo gruppo di una ATI costituenda.

Più delicata la problematica relativa al legittimazione della ricorrente a rappresentare in giudizio la "ATI costituenda" in quanto tale e nel suo complesso (come indicato in ricorso), poichè pacificamente, nel caso di specie, l'ATI non risulta allo stato ancora costituita.

E' infatti pacifico in giurisprudenza, in ossequio ad una esigenza di massimo ampliamento delle facoltà di tutela, che tanto la mandataria che le singole partecipanti ad una ATI, anche costituenda, possono agire individualmente in giudizio a tutela delle proprie ragioni afferenti una procedura di appalto cui hanno partecipato in raggruppamento. Sul punto, con specifico riferimento all'ATI costituenda, C.g.a. 24 dicembre 2002, n. 692: "E' ammessa la legittimazione individuale disgiunta delle singole imprese a tutelare in via giurisdizionale gli interessi connessi al procedimento di gara sia in caso di associazione temporanea già costituita, sia ("a fortiori") in caso di associazione costituenda, nella quale non esiste ancora un centro unitario di imputazione degli interessi delle varie imprese", con, si noti, la precisazione della necessità dell'azione individuale fino alla costituzione dell'associazione temporanea.

E' dunque indiscutibile che la Ro & Ro, quale mandataria di un'ATI costituenda, possa agire in giudizio individualmente, come accade nella presente vertenza, il che è di per sé sufficiente a radicare in capo alla medesima la legittimazione ad agire.

Non ammissibile si ritiene invece che la stessa possa in questa sede agire quale rappresentante delle mandanti in assenza di conferimento di tale specifico potere rappresentativo. E' infatti previsione di legge che la "mandataria" dell'ATI (costituenda) rappresenti nel contesto della procedura per cui è costituita, verso la stazione appaltante, le mandanti anche a fini processuali (art. 37 co. 16 d.lgs. 163/2006). Sul punto la norma introduce una legittimazione processuale specifica in capo alla "mandataria" quale rappresentante delle mandanti. Il fatto stesso che la norma qualifichi il soggetto cui viene conferita legittimazione attiva come "mandatario" evidenzia tuttavia come essa contempli il caso in cui il raggruppamento temporaneo di imprese sia già stato costituito, tramite appunto l'apposito mandato collettivo speciale, che fa assumere la qualità di mandataria

all' capogruppo e di mandanti alle restanti partecipanti. Prima del conferimento del mandato manca un mandatario; è pur vero che il legislatore al medesimo art. 37 co .8 del d.lgs. 163/2006 consente la presentazione di offerte anche prima della costituzione del raggruppamento ma richiede, per tale ipotesi, che l'offerta sia sottoscritta da tutti gli "operatori economici" (non qualificati né qualificabili in questa fase mandanti o mandatari) destinati a far parte del raggruppamento proprio perché manca un potere di rappresentanza in assenza di mandato; si evidenzia così a contrario che, in tale fase, non vi è alcuno legittimato a rappresentare ex lege la totalità dei componenti il gruppo.

Pare allora al collegio che, sin che l'ATI non venga costituita, una cosa è dire (come da pacifica giurisprudenza) che anche le singole potenziali mandanti individualmente considerate possono tutelare le loro ragioni relativamente alla procedura in cui è stata formulata l'offerta dell'ATI costituenda, altra è dire che la "futura" mandataria possa agire in giudizio anche per conto delle mandanti prima che il mandato sia rilasciato, attribuendole così la rappresentanza attuale ed immediata di un modulo organizzatorio che non si è concretizzato per libera scelta delle parti, e dunque in mancanza tanto di mandato che di specifica previsione normativa che le attribuisca una rappresentanza legale.

A sostegno dell'opposta tesi viene generalmente invocata la pronuncia n. 5356 del 22.9.2003 della sezione IV del Consiglio di Stato. Una lettura integrale della motivazione di detta sentenza si ritiene smentisca l'assunto che essa ammetta (non si capirebbe su quali basi legali o contrattuali) una legittimazione della capo-gruppo per conto delle restanti partecipanti prima della costituzione del gruppo.

Si riporta il passo rilevante della decisione: "posto che, com'è noto, il raggruppamento temporaneo di imprese dà vita ad un autonomo centro di imputazione di situazioni soggettive, non determinando di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia (C.d.S., sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 397), atteso che esso costituisce in realtà uno strumento tecnico attraverso cui ciascuna delle imprese associate continua a perseguire un interesse proprio e distinto dai consorti (C.d.S., sez. V, 15 maggio 2001, n. 2713), e che, di conseguenza, le singole imprese costituite in raggruppamento temporaneo di impresa sono legittimate ad impugnare in via autonoma l'aggiudicazione della gara, cui abbiano preso parte nell'ambito di un raggruppamento temporaneo (C.d.S., sez. IV, 1° febbraio 1994, n. 83), nel caso di specie la questione controversa consiste nello stabilire se la ditta ha agito solo ed esclusivamente quale mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese ovvero anche in proprio, circostanza quest'ultima idonea a rendere ammissibile il ricorso. Orbene l'esame della procura ad litem, conferita dal legale rappresentante della predetta ditta "quale società capogruppo e quale mandataria" del più volte citato raggruppamento temporaneo di imprese, evidenzia che esso ha agito anche a titolo proprio, circostanza che, alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale citato, rende del tutto ammissibile il ricorso (escludendo l'esistenza dell'eccezione difetto di procura da parte delle altre ditte facenti parte del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, difetto che sarebbe stato rilevante se la predetta ditta avesse agito solo come mandataria del raggruppamento non ancora costituito).

Correttamente, quindi, in presenza di una così ampia formulazione i primi giudici hanno inteso applicare al riguardo l'articolo 159, 3° comma, c.p.c., ritenendo che la procura conferita, nulla se riferita alla proposizione del ricorso del Raggruppamento temporaneo di imprese, era senz'altro valida per quello proposto dalla ditta"

In pratica il supremo consesso valuta un'ipotesi del tutto sovrapponibile alla presente evidenziando come la legittimazione in proprio basti a rendere ammissibile il ricorso, ferma l'impossibilità di rappresentare un raggruppamento di imprese non ancora costituito.

Passando al merito in relazione al primo motivo di ricorso il collegio richiama quanto già statuito da questo TAR circa la necessità di non interpretare una previsione, ai fini della qualificazione, dello svolgimento di servizi "analoghi" come se si trattasse di "servizi identici", poiché tale lettura non solo ignorerebbe il disposto normativo (relativo al "settore oggetto di gara", concetto più ampio rispetto a quelle identiche) ma finirebbe per indurre una forte ed indebita restrizione delle potenzialità concorrenziali. Sul punto si veda TAR Piemonte sezione I n. 2568/2008: "L'ammissibilità della richiesta da parte delle stazioni appaltanti della prova di avvenuta realizzazione di servizi analoghi ha da sempre agitato il dibattito. Nel corso degli anni, si è passati da una quadro iniziale in cui le amministrazioni erano aduse a richiedere la prova di specifici e selettivi, troppo limitanti, requisiti di idoneità, ad una graduale riduzione della discrezionalità ammissibile in siffatti ambiti, per poi approdare a conclusioni ragionevoli, legittimandosi la richiesta di servizi analoghi. Si è affermato dal Consiglio di Stato che "non è irragionevole la clausola del bando di gara d'appalto che per l'ammissione alla gara richieda un fatturato relativo a servizi analoghi svolti nell'ambito di un triennio, il cui importo complessivo sia almeno pari a quello dell'appalto, atteso che detta clausola contempera ragionevolmente l'esigenza della massima partecipazione con quella dello svolgimento del servizio da parte di un imprenditore in possesso della necessaria esperienza." (Consiglio Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2007, n. 292)" (in senso analogo TAR Piemonte sezione II n. 40/2008).

La prima contestazione mossa da parte ricorrente si incentra appunto sulla non identità tra i servizi svolti e documentati dall'aggiudicataria (assistenza ai disabili in comunità alloggio, e quindi al di fuori del contesto familiare di origine) e quelli oggetto di appalto (assistenza ai disabili da prestarsi presso le famiglie di appartenenza); considerato tuttavia che lo stesso legislatore non prescrive l'identità dei servizi ai fini della qualificazione, la censura si appalesa infondata.

Per ragioni di logica connessione si procede all'immediato scrutinio del motivo rubricato sub. C nel quale si censura l'operato della commissione per aver dapprima, come risultante dal verbale del 25.6.2008, esplicitato ai rappresentanti delle ditte "i criteri che verranno seguiti per la valutazione dei servizi analoghi documentati ai fini della dimostrazione della capacità tecnica" e dall'altra evitato di verbalizzare nel dettaglio la esplicitazione. Premesso che non sussisteva alcun onere di previa illustrazione dei criteri utilizzati a questo specifico fine, fatta salva la corretta applicazione del dettato normativo, come già evidenziata, pare ovvio come l'eventuale maggior trasparenza e collaborazione verso i

rappresentanti delle ditte posta in essere dalla commissione fornendo ai presenti spiegazioni che potevano essere date per scontate non possa ovviamente tradursi in vizio a danno della procedura; né tanto meno rileva se tali spiegazioni non siano state dettagliatamente verbalizzate, sempre fermo il fatto che la commissione giudicatrice ha semplicemente fatto piena applicazione del dettato normativo. Sostiene parte ricorrente che la Commissione non ha alcuna competenza nello specificare i criteri di ammissione: la censura è evidentemente oziosa poiché non si tratta di introduzione di criteri di creazione della Commissione ma semplicemente di un chiarimento sul modus operandi che è restato ancorato al solo dettato normativo.

Con il motivo di ricorso rubricato sub. A 2) si lamenta la violazione del divieto di "cedere anche parzialmente e/o subappaltare il servizio oggetto di gara" stabilito dall'articolo 32 del capitolato, facendone discendere l'illegittimità dell'aggiudicazione, poiché l'aggiudicataria ha allegato all'offerta un documento contenente la dichiarazione del Centro Volontari Assistenza di Alba in cui quest'ultimo afferma la "disponibilità ad accettare la collaborazione per trasporto persone con la cooperativa sociale progetto Emmaus", demandando ad un successivo accordo di dettaglio gli impegni, i tempi, i modi di svolgimento e i relativi corrispettivi; tale documento denuncierebbe la volontà dell'aggiudicataria di subappaltare, in contrasto con la clausola del capitolato.

Il bando si riferisce espressamente al "servizio oggetto di gara", prettamente incentrato sull'assistenza alla persona, rispetto al quale il trasporto non può dirsi costituire l'essenza del servizio; tuttavia, anche a voler tener conto di quegli orientamenti giurisprudenziali rigorosi che identificano un subappalto vietato in ogni modulo contrattuale che veda prevalere nella prestazione acquisita un fattore su un dare, a prescindere dal tipo di legame con l'essenza del servizio reso, tale orientamento non può che essere letto insieme all'ulteriore giurisprudenza che evidenzia come, attenendo il subappalto alla fase prettamente esecutiva del rapporto, solo in sede esecutiva potrà trovare sanzione l'eventuale violazione del relativo divieto.

Sul punto ex pluribus: "dalla dichiarazione di un'impresa partecipante ad una gara d'appalto di avvalersi del subappalto, vietato dal bando di gara, non può discendere l'esclusione della stessa dalla gara ove la medesima impresa possieda la qualificazione che le consentiva di poter eseguire autonomamente i lavori oggetto dell'appalto. Unica preclusione riconducibile alla formulazione di siffatta dichiarazione, contrastante con il divieto di subappalto contenuto nel bando, è infatti costituita dall'impossibilità di fare ricorso ad esso ma, in nessun caso, dalla stessa dichiarazione può derivare l'esclusione dalla gara." (T.A.R. Lazio, sez. II, 02 ottobre 2008, n. 8740).

Plurime le sentenze in questo medesimo senso del giudice di secondo grado: "la Sezione non ha motivo di discostarsi dalla precedente giurisprudenza di questo Consiglio in base alla quale si è affermato il principio - in fattispecie analoghe - che le incomplete o erronee indicazioni riguardanti il conferimento del subappalto non possono comportare la esclusione dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione, in mancanza di espresse disposizioni in proposito, ma soltanto la esclusione della facoltà di procedere al subappalto, allorché risulti

che la candidata sia autonomamente¹ dotata dei requisiti prescritti per l'esecuzione diretta dell'appalto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2004, n. 557; Sez. V, 28 febbraio 2002, n. 1229; 23 giugno 1999, n. 438).

Tale orientamento appare ispirato al principio di favorire, per evidenti ragioni di pubblico interesse, la più ampia partecipazione alle pubbliche gare e di non applicare, quindi, la sanzione dell'esclusione ove la stessa non risulti prevista in maniera inequivocabile dalla normativa speciale che regola la gara (cfr. da ultimo: Cons. Stato, Sez. VI, 10 novembre 2004, n. 7278)."

Nel caso di specie l'articolo 32 del capitolato speciale d'appalto prevede il diritto dell'amministrazione consortile alla risoluzione del contratto in caso di violazione del divieto di subappalto, così inequivocabilmente collocando la medesima tra le patologie afferenti l'esecuzione del contratto e non tra le cause di esclusione dalla gara; anche la seconda censura non può pertanto trovare accoglimento.

Con la censura rubricata sub. B parte ricorrente sostanzialmente contesta le valutazioni formulate della commissione giudicatrice chiedendo una CTU che semplicemente si sostituisca alle medesime; se pure infatti, secondo il più recente e possibilis² orientamento giurisprudenziale è "tramontata l'equazione discrezionalità tecnica - merito insindacabile a partire dalla sentenza n. 601/99 della IV Sezione del Consiglio di Stato", sicchè "il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può oggi svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell'iter logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell'attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo" (Cons. Stato sez. VI 22.5.2008 n. 2449) non può esonerarsi la parte ricorrente dell'evidenziare non il semplice fatto di non condividere gli esiti delle valutazioni bensì specificatamente e concretamente di dedurre i vizi, ancorché non solo formali ma anche tecnici o procedurali, che ritiene inficino il giudizio; in altri termini risulta inammissibile la semplice contestazione in sé delle valutazioni della commissione, che altrimenti imporrebbe tout court e in ogni giudizio la ripetizione delle operazioni di gara e sostituirebbe sempre il CTU all'amministrazione ma occorre una censura analitica e pregarante che individui un effettivo vizio tecnico-procedimentale senza ridursi a mera non condivisione.

Nessuna delle censure mosse in ricorso evidenzia effettivi e sindacabili sintomi di arbitrio o violazione delle legge di gara o deficienze tecniche, scendendo per contro nel dettaglio delle scelte della commissione.

Parte ricorrente lamenta che, nel valutare la voce conoscenza del territorio, non si sarebbe tenuto conto delle singole voci del bando: a) dati sul territorio b) analisi delle condizioni e dei bisogni dell'utenza c) analisi delle risorse locali, presenza di sedi operative e strumentazione a supporto d) esperienze di attività e prestazioni in ambito domiciliare e/o educativo sul territorio consortile. Deduce, ad esempio, di avere un maggior numero di sedi operative sul territorio; non contesta che l'aggiudicataria abbia comunque quattro strutture operative sul territorio. Pare evidente che, essendo il numero delle sedi solo uno

dei parametri da valutarsi, e fermo restando che entrambe le concorrenti di fatto ne dispongono, rientrasse a pieno titolo nelle facoltà della commissione valutare il dato unitamente ad altri sempre indicati nella legge di gara, quali la analisi delle risorse locali e la conoscenza della rete assistenziale territoriale. Come risulta dal verbale di gara in base a tali dati l'offerta dell'aggiudicataria è stata ritenuta migliore. La commissione ha effettuato una sintesi dei vari parametri, restando aderente a quelli previsti dalla legge di gara per cui non può censurarsi alcun difetto nel suo modo di procedere.

Lamenta poi parte ricorrente che la commissione non abbia tenuto conto delle specifiche esperienze domiciliari dalla medesima elencate; non considera che il bando richiedeva esperienze in prestazioni domiciliari e/O educative; richiedere una diversa valutazione della sola esperienza domiciliare significherebbe di fatto reintrodurre, in sede di valutazione dell'offerta educativa, il limite dei soli servizi identici di cui già sopra si è detto.

La commissione giudicatrice non avrebbe inoltre tenuto conto della maggior qualificazione professionale del coordinatore proposto dalla ricorrente; come evidenziato da parte controinteressata il bando richiedeva l'indicazione di un coordinatore, non prescriveva sue specifiche qualità. Si contesta inoltre, in generale, la valutazione della qualificazione professionale dei dipendenti destinati ad essere impegnati nell'appalto evidenziando il maggior numero e la superiore anzianità di servizio e di qualifica dei dipendenti della ricorrente; omette parte ricorrente di chiarire, come evincibile dalla lettura della documentazione in atti, che la cooperativa aggiudicataria ha specificatamente indicato i soggetti che intende impegnare nell'appalto; per contro parte ricorrente, pur fornendo l'integrale elenco e relative qualifiche professionali di tutti i dipendenti, certamente più numerosi di quelli dell'aggiudicataria, non ha chiarito nell'offerta chi tra costoro sarebbe stato destinato a quel servizio, di fatto non consentendo una valutazione specifica della qualità dell'offerta sotto quel profilo; è infatti ragionevolmente ben più rilevante per la stazione appaltante comprendere il numero e la qualità degli addetti destinati al servizio piuttosto che avere informazioni sulla complessiva situazione occupazionale e qualificazione professionale del personale in generale.

E' inoltre corretto, in base ai documenti in atti, il rilievo mosso dalla commissione che ha evidenziato come elemento di pregio che, nella documentazione presentata dalla aggiudicataria, figurassero i singoli curricula degli operatori, richiesti dalla legge di gara; dai documenti in atti di parte ricorrente si evince invece che la medesima presentava un elenco di dipendenti con indicazione di titolo di studio e mansione, indicazione che non può dirsi equivalente ad un curriculum; solo rispetto al designato coordinatore la ricorrente presentava dettagliato curriculum.

Le censure sub B) devono dunque essere complessivamente disattese non evidenziando effettivi profili di sindacabilità tecnica.

Contesta parte ricorrente nel motivo rubricato sub. C (in parte già analizzato e valutato infondato) che la Commissione avrebbe ommesso di predeterminare i criteri e le modalità con cui ha espresso i propri giudizi in relazione ai singoli

parametri previsti dal bando. La lettura dei verbali in atti consente di evincere che la commissione ha argomentato sull'attribuzione dei vari punteggi facendo puntuale riferimento ai dettagliati criteri di valutazione dell'offerta già dettati dall'art. 13 del bando di gara e quindi non necessitanti di alcuna ulteriore integrazione. Fermo restando che resta intrinseco ad ogni valutazione di commissione un quid di discrezionalità che costituisce l'in sé della sua attività e che non può certo chiedersi che il dettaglio dei parametri sia tale da ridurre la sua valutazione a mera operazione matematica, a titolo esemplificativo l'articolo 13 del bando per la voce "professionalità del personale impiegato" prevede di porre attenzione agli ulteriori e specificati parametri quali "reperimento e selezione del personale; contenimento del turn over, formazione e supervisione; qualificazione professionale degli operatori, intesa come possesso di titoli professionali e anzianità di servizio nel settore specifico o nell'area dei servizi alla persona; procedure per il passaggio di consegne in caso di cambio del gestore del servizio." Dal verbale del 2.7.2008 si evince che ogni offerta è stata valutata alla luce dei parametri del bando esprimendo una sintetica motivazione, aderente ai medesimi e nella quale si evidenzia l'elemento che è risultato determinante nell'attribuzione del punteggio. Non risulta allora fondata la censura di presunte necessarie ulteriori specificazioni circa il concreto modus operandi della commissione che semplicemente ha fatto applicazione dei parametri di bando

D'altro canto le uniche due concrete censure volte a chiarire in cosa la valutazione della commissione non sarebbe stata aderente al bando si rinvengono a p. 28 del ricorso ed attengono ad una presunta scorretta valutazione del parametro delle "professionalità impiegate" e ad una presunta sottovalutazione del parametro della "conoscenza del territorio" in capo alla ricorrente, in quanto questa dispone di ben più sedi operative della aggiudicataria. Si tratta in sostanza della riproposizione degli stessi argomenti utilizzati per contestare nel merito la valutazione della commissione e già ritenuti non meritevoli di accoglimento. Quanto al primo profilo già si è evidenziato che la ricorrente di fatto ha fornito un complessivo elenco dei dipendenti non individuando gli addetti all'appalto mentre l'aggiudicataria ha disegnato un ipotetico organigramma legato all'aggiudicazione corredando le singole indicazioni dei relativi curricula. Sul punto coerentemente si legge nel verbale 2.7.2008 che la commissione ha valutato migliore l'aggiudicataria in quanto ha predisposto una "ottima sezione dedicata ai curricula che riguarda l'intero organigramma previsto per la gestione del servizio."

Quanto al parametro conoscenza del territorio si legge nel verbale in relazione alla valutazione della ricorrente per il punto conoscenza del territorio: "sono riportati i dati demografici essenziali relativi al territorio di riferimento con una analisi degli stessi (non ottimale per una cooperativa che opera su questo territorio) in rapporto ai servizi"; la commissione ha, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, proprio valutato che la presenza della struttura della ricorrente sul territorio avrebbe dovuto consentire una più attenta valutazione del medesimo, miglior valutazione che la stessa commissione ha inferito invece dalla "ottima analisi delle risorse locali e conoscenza della rete su cui si fonda il sistema integrato di interventi e servizi sociali" riconosciuta al progetto dell'aggiudicataria.

Il dato della presenza sul territorio è dunque stato valutato, semplicemente non nei termini auspicati dalla ricorrente, aspetto certamente non censurabile ex se.

Poiché dunque la stessa parte ricorrente non è in grado di individuare concrete violazioni dei parametri dettati dalla legge di gara da parte della commissione giudicatrice la censura non può trovare accoglimento.

Lamenta al punto 5 parte ricorrente una illegittima valutazione comparativa delle offerte nonché la violazione delle norme di trasparenza e della par condicio sostenendo che non sarebbe consentito alla commissione esaminare tutti i progetti e poi procedere all'assegnazione dei punteggi una volta conosciute le offerte. Si legge al verbale n. 4 del 10.7.2008 che, riepilogati i punteggi assegnati alle varie concorrenti in relazione ai rispettivi progetti, si dava poi inizio all'esame delle offerte economiche procedendo all'apertura delle varie buste, previa constatazione della loro integrità. Se dunque la censura, come potrebbe sembrare dalla lettura di p. 29 del ricorso, consiste nel fatto di aver attribuito il punteggio dopo aver conosciuto le offerte economiche, essa è documentalmente smentita dal verbale citato; se per contro, come pure ambigualmente potrebbe evincersi dal motivo di ricorso, si censura il fatto che la valutazione comparativa dei progetti educativi sia avvenuta dopo l'apertura e analisi di tutti i progetti, non si comprende ove parte ricorrente rinvenga il presunto obbligo di assegnare i punteggi ai progetti nell'immediatezza della loro apertura. Infatti, a tacer d'altro altro, è quantomeno ovvio che, se anche così la commissione avesse proceduto, al momento di valutare l'ultimo progetto necessariamente avrebbe conosciuto i precedenti ed i relativi punteggi e quindi inevitabilmente sarebbe stata mossa da valutazioni di tipo comparativo con le offerte già viste; se ne evince che il modus procedendi della commissione la quale, come si evince dal verbale del 2.7.2008, dopo aver terminato l'esame di tutti i progetti alla luce dei richiamati parametri del capitolato speciale, ha dato luogo alle singole valutazioni è se mai più trasparente là dove consente una valutazione di ogni progetto nel contesto di tutti i progetti pervenuti e nel rispetto di una effettiva parità di condizioni di tutti i concorrenti e ferma restando l'antiorità della valutazione rispetto alla cognizione delle offerte economiche.

Lamenta infine parte ricorrente che la commissione avrebbe omesso di verbalizzare le concrete misure di cautela adottate dalla commissione per custodire le offerte/progetti.

Sul punto deve innanzitutto rilevarsi che non sussiste una totale omissione nella verbalizzazione; nel verbale del 30.6.2008 si legge che "alle 13:30 il Presidente dispone la sospensione della seduta per un'ora dopo aver posto la documentazione in luogo custodito"; d'altro canto, sempre a verbale, si dà costantemente atto dell'integrità dei plichi che si procede di volta in volta ad aprire.

Vi è poi da rilevare che le operazioni di apertura e valutazione dei progetti in seduta non pubblica sono avvenute in immediata sequenza cronologica rispettivamente il 30 giugno e il 2 luglio.

Se è allora pur vero che al termine delle singole giornate di seduta della commissione non è stato verbalizzato che la documentazione veniva posta in luogo custodito vero è che ciò è avvenuto nella prima occasione in cui tale necessità si è verificata (la pausa di un'ora evincibile dal verbale del 30.6.2008); vero è anche che manca qualsivoglia indice di manomissione dei plichi di cui viene di volta in volta accertata e verbalizzata l'integrità e vero è infine che le interruzioni delle operazioni sono state brevissime e del tutto logiche, esclusivamente funzionali alla fisiologica prosecuzione di operazioni che di per sé non erano definibili in una sola seduta.

Si ritiene allora, in assenza di qualsivoglia indice di manomissione, che il contesto delle operazioni consenta di evincere la regolare custodia dei plichi mentre affermare la necessità di ripetere a verbale le modalità di custodia in occasione di ogni singola interruzione successiva alla prima si tradurrebbe in un formalismo aggravante la procedura senza una effettiva maggior garanzia delle parti.

Né il principio qui affermato si pone in contrasto con quanto evincibile dalla decisione di questo stesso TAR del 9.9.2008 n. 1887 che, in adesione alle pronunce CdS Sez. V n. 1219 del 20.3.2008 e n. 1068 del 6.3.2006, ha ritenuto di discostarsi dall'orientamento che considera sempre irrilevante la doglianza relativa all'omessa verbalizzazione di regolare e segreta conservazione delle buste quando non vi siano elementi atti a far ritenere che la procedura presenti irregolarità; secondo tale orientamento, poichè la corretta custodia delle buste è irrimediabilmente connessa all'interesse pubblico di garantire l'inviolabilità della gara, di tale corretta custodia deve necessariamente farsi menzione nel verbale di gara. Sia il caso sottoposto all'attenzione del Consiglio di Stato nel 2006 e da cui trae origine il suddetto principio sia il caso già analizzato da questo Tar concernevano ipotesi in cui, nelle operazioni di gara, in deroga al principio della continuità e concentrazione delle operazioni di scrutinio delle offerte, vi erano state interruzioni di diversi mesi; pare evidente allora la diversa rilevanza e soglia di attenzione che deve prestarsi alla verbalizzazione della corretta custodia dei plichi; nella gara qui impugnata non è presente alcuna anomalia sotto il profilo ivi indicato e quindi sembra corretta l'applicazione dell'opposto principio poichè non si tratta più di circoscrivere con cautele, anche formali, quella che ab origine si presenta come una anomalia della vicenda di gara ma al contrario si rischierebbe di aggravare con formalismi eccessivi la fisiologia dello svolgimento della gara.

Da ultimo si censura in ricorso che lo stesso soggetto, il Direttore del Consorzio, ha presieduto la commissione e ha adottato la determinazione finale dopo aver approvato le operazioni di gara.

“Va esclusa la sussistenza di una incompatibilità fra la figura di esperto presidente della commissione giudicatrice e di dirigente presso l'amministrazione appaltante responsabile del procedimento di aggiudicazione riguardando invece l'incompatibilità la collaborazione o la vigilanza nella successiva fase di esecuzione dell'appalto. L'insussistenza di incompatibilità tra le funzioni di Presidente di una Commissione di gara e quella di organo che dispone l'aggiudicazione della stessa gara è del resto individuabile nel fatto che

trattasi di ruoli distinti e non confliggenti, dato che l'aggiudicazione costituisce la logica conclusione della procedura di gara correttamente svolta e che la sua approvazione non preclude, in ogni caso, il sindacato giurisdizionale sull'operato della Commissione" (TAR Toscana, sez. II, 25.7.2006 n. 3228; Tar Lombardia, sez. III, 19.11.2008 e consolidato orientamento del Consiglio di Stato, ex pluribus sez. V n. 5322/2003). Il dato è stato sostanzialmente recepito dal legislatore nel d.lgs. 163/2006.

Stante l'infondatezza di tutti i motivi dedotti il ricorso non può trovare accoglimento; la reiezione delle censure di legittimità dell'aggiudicazione assorbe ogni questione relativa al risarcimento del danno.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – sezione prima –

Respinge il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 03/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente FF

Alfonso Graziano, Referendario

Paola Malanetto, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO